ENTE DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

EPAS - Ente di Patronato e di Assistenza Sociale – Promosso dalla FNA Riconosciuto con D.M. del 01/02/2002 in Gazz. Uff. n°47 del 25/02/2002

DIREZIONE GENERALE

Prot. 530/DG/22

Roma, 14/01/2022

Ai Responsabili EPAS

Loro Sedi

Oggetto: Circolare EPAS n. 08/2022

Misure per il contrasto della diffusione del Covid-19: disposizioni per i dipendenti

Con il presente messaggio, si informano gli operatori delle disposizioni pervenute in materia di contenimento della quarta ondata di Covid-19 tramite i decreti legge n.229/2021 e

n.1/2022.

In relazione a quanto riportato dai suddetti decreti, si comunica a tutti i lavoratori le procedure di contrasto alla malattia che verranno introdotte nel protocollo aziendale dell'ente di

Patronato.

1.Obbligo vaccinale per soggetti over 50 e sanzioni

Dall' 8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, tutti i cittadini italiani e membri UE che hanno compiuto o che compiranno 50 anni entro il 15 giugno 2022, sono chiamati all'obbligo

vaccinale. Tale obbligo, non sussiste nel caso di accertato pericolo per la salute, da documentare

attraverso certificato o, nel caso di immunizzazione a seguito di malattia da Sars Cov-2.

Coloro che entro il 1° febbraio 2022 non hanno iniziato il ciclo vaccinale, andranno incontro ad una

sanzione pecuniaria di euro 100.

2. Green pass rafforzato per soggetti over 50

Dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato soggetti all'obbligo vaccinale, dovranno possedere ed esibire il green pass rafforzato per accedere ai luoghi

di lavoro.

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti alla verifica ti tale certificazione.

I soggetti che, comunichino di non essere in possesso della certificazione o ne fossero

trovati sprovvisti saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con

diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato, non

I ENTE DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

ENTE DI PA

EPAS - Ente di Patronato e di Assistenza Sociale — Promosso dalla FNA
Riconosciuto con D.M. del 01/02/2002 in Gazz. Uff. n°47 del 25/02/2002

DIREZIONE GENERALE

oltre il 15 giugno 2022. Ad ogni modo, per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

È vietato l'accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo, pertanto, la violazione è punita con una sanzione amministrativa da **euro 600 a 1.500**.

3. Green pass base

Per i dipendenti under 50 rimane valido l'obbligo di possedere il green pass base per l'accesso ai luoghi di lavoro.

4. Isolamenti e quarantene, chiarimenti per i dipendenti

ISOLAMENTO CASO POSITIVO

Per quanto riguarda i soggetti positivi al Covid che:

a) hanno precedentemente ricevuto la dose booster

b) hanno completato il ciclo vaccinale primario da almeno 120 giorni

L'isolamento, solo in questi casi, è ridotto da 10 a 7 giorni, purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che al termine dei 7 giorni, risultino negativi ad un test molecolare o antigenico.

INIZIO QUARANTENA DEI CONTATTI DI CASO POSITIVO

Per coloro che si trovano nella condizione di essere stati **contatti di casi positivi**, non è più previsto il tampone di inizio quarantena, ma sarà osservata dunque la tempistica di quarantena prevista in base allo stato vaccinale come da tabella (o auto-sorveglianza nei casi indicati dal nuovo DL) e **dovranno eseguire un tampone se previsto, per la fine della quarantena.**

Non si applica la quarantena (e quindi non viene notificata alcuna certificazione da parte dell'Ausl) ai contatti asintomatici che, pur essendo entrati in contatto con un caso positivo, rientrano nelle seguenti categorie:

persone vaccinate con dose booster

ENTE DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE



EPAS - Ente di Patronato e di Assistenza Sociale — Promosso dalla FNA
Riconosciuto con D.M. del 01/02/2002 in Gazz. Uff. n°47 del 25/02/2002

DIREZIONE GENERALE

- persone che hanno completato il ciclo vaccinale primario non oltre i 120 giorni precedenti
- persone guarite da infezione da SARS-CoV-2 non oltre i 120 giorni precedenti.

Si precisa che, chi rientra in queste casistiche deve:

- indossare la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto avuto con la persona positiva
- porsi in auto-sorveglianza per 5 giorni

Alla prima comparsa dei sintomi è necessario contattare il proprio medico per richiedere l'esecuzione del tampone.

Se si risulta **negativi ma** si è ancora **sintomatici**, il tampone deve essere ripetuto al 5° giorno successivo all'ultimo contatto stretto avuto con la persona positiva. Anche in questo caso è necessario contattare il proprio medico per richiedere l'esecuzione del tampone.

Condizione vaccinale	Quarantena	Test
1.Non vaccinati 2.Vaccinati con ciclo primario non completo (es: una sola dose di vaccino delle due) 3.Vaccinati con ciclo primario completato da almeno 14 giorni	10 giorni da esposizione Provvedimento di quarantena inviato al cittadino dal Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL	Test molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni. Disposto dall'AUSL
Vaccinati con ciclo primario completato da più di 120 giorni e con green pass valido	5 giorni da esposizione Provvedimento di quarantena inviato al cittadino dal Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL	Test molecolare o antigenico al termine dei 5 giorni. Disposto dall'AUSL
1.Vaccinati con dose booster 2.Vaccinati con ciclo primario completato non oltre i 120 giorni precedenti 3.Guariti da infezione da SARS CoV-2 non oltre i 120 giorni precedenti	Nessuna quarantena Obbligo FFP2 per 10 giorni da esposizione Auto-sorveglianza 5 giorni	Test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa di sintomi e se negativi, ma ancora sintomatici, ripetere test al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con positivo.

Tali disposizioni si applicano ai soli contatti di positivi accertati.

I ENTE DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE



EPAS - Ente di Patronato e di Assistenza Sociale — Promosso dalla FNA
Riconosciuto con D.M. del 01/02/2002 in Gazz. Uff. n°47 del 25/02/2002

DIREZIONE GENERALE

Si ricorda infine che tutti i dipendenti, sia coloro che hanno completato il ciclo vaccinale primario da non oltre i 120 giorni, sia coloro che hanno ricevuto la dose booster o chi è guarito dall'infezione da non oltre 120 giorni hanno l'obbligo di indossare la **maschera facciale FFP2** nei luoghi di lavoro.

Tenendo in considerazione la situazione epidemiologica in atto e che il lavoro degli operatori prevede un rapporto con il pubblico, si ritiene necessario in ogni circostanza l'utilizzo delle mascherine FFP2.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale EPAS
Pasquale Zavaglia